

# **STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE ROSARIO SCARPOLINI – ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)"**

## **ROVEREDO IN PIANO (PN)**

### DENOMINAZIONE - RICONOSCIMENTO - SEDE

#### Art. 1

L'"ASSOCIAZIONE ROSARIO SCARPOLINI - ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)", è un'associazione costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'associazione ha sede in Roveredo in Piano (PN), Via Garibaldi n. 23 e ha durata indeterminata.

Essa potrà, nei modi di legge, stabilire altrove, ma sempre nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, sedi secondarie, rappresentanze, uffici operativi e recapiti.

### OGGETTO

#### Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con iniziative di solidarietà sociale, educazione ed altre finalità umanitarie di pubblica utilità.

Per il raggiungimento di tali scopi potrà raccogliere fondi, anche organizzando attività di sostegno, quali manifestazioni sportive, culturali, di spettacolo, del tempo libero, pubblicitarie, concerti, marce, corse non competitive, lotterie, premi-acquisto, ecc., ed altre manifestazioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Potrà altresì compiere ogni operazione – anche mobiliare, immobiliare e finanziaria - ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dei propri scopi, accettare donazioni e legati, vendere gli immobili e beni mobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalità della Associazione; acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili; effettuare operazioni di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare; ricevere e concedere beni in comodato o in diritto di superficie; compiere ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel comma 1 del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### PATRIMONIO

#### Art. 3

Il patrimonio della Associazione è costituito dagli attuali beni di proprietà della Associazione, e da quelli che saranno successivamente acquisiti a titolo oneroso o gratuito.

Le entrate della Associazione sono costituite dalle quote associative, da contributi ed elargizioni di Enti o privati e dal ricavato delle attività promosse dalla Associazione.

### SOCI

#### Art. 4

Sono ammessi a far parte della Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che siano concretamente interessati alle attività ed alle finalità della Associazione.

Per diventare socio è necessario:

- a) presentare domanda di ammissione all'Associazione;
- b) versare una quota annua la cui entità minima è stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) ottenere il parere favorevole del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Ogni socio partecipa di diritto a tutte le attività dell'"Associazione Rosario Scarpolini ONLUS", può proporre al Consiglio nuovi temi di intervento e ha diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee.

La qualità di socio si perde per recesso e per l'esclusione deliberata dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per motivi gravi, quali la inosservanza delle disposizioni statutarie o degli organi sociali, nonché per reati comportanti la limitazione della libertà personale.

Il mancato pagamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) marzo equivale a manifestazione da parte del socio della sua volontà di recedere dall'Associazione, a meno che lo stesso socio entro i successivi dieci giorni faccia pervenire nella sede dell'Associazione contraria comunicazione scritta assieme al versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In caso di esclusione, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovranno preventivamente invitare il socio ad esporre le sue ragioni. L'escluso potrà ricorrere al collegio dei Probiviri, qualora questo venga nominato, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, come previsto all'articolo 18 (diciotto).

L'attività dei soci con lo status di militare deve essere svolta in forma privata, volontaria e non retribuita.

## ORGANI

### Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'eventuale Comitato Esecutivo;
- e) l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) l'eventuale Collegio dei Probiviri.

## ASSEMBLEA

### Art. 6

L'Assemblea, costituita da tutti i soci, è convocata, mediante pubblicazione sul foglio informativo dell'"Associazione Rosario Scarpolini ONLUS" che potrà essere inviato via e-mail ai soci che avranno fornito all'Associazione un loro indirizzo di posta elettronica per posta normale e con pubblicazione nel sito web dell'associazione, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con preavviso di quindici giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere anche convocata su domanda, firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, a norma dell'art. 20 C.C. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, con semplice delega scritta.

Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per ogni persona delegata; la delega potrà essere inviata anche via fax o e-mail.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua mancanza dal Vice-Presidente, o mancando anche quest'ultimo da persona nominata dall'Assemblea stessa, delibera:

- a) gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- b) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del suo Presidente;
- c) la nomina eventuale del Collegio dei Revisori dei conti e del loro Presidente;
- d) la nomina eventuale del Collegio dei Proviviri e del loro Presidente;
- e) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- f) le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento della associazione, nonché l'eventuale nomina dei liquidatori;
- g) su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C., salvo che per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali occorrerà in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di 1/4 (un quarto) degli associati e le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

La prima e la seconda convocazione potranno avvenire anche nel medesimo giorno.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascriversi in apposito libro. Quando stabilito dalla legge, o su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, il verbale verrà redatto da un Notaio. I verbali verranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 7

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre e da un numero massimo di tredici componenti, il cui numero è determinato dall'Assemblea prima della nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un biennio e possono essere rieletti.

La carica di Consigliere del Consiglio Direttivo è gratuita, ed è incompatibile con le cariche di Sindaco, di Consigliere o di Assessore sia regionale, che provinciale, o comunale nonché con le cariche di Deputato e di Senatore.

In caso di decadenza, di morte o di dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione; tale nomina dovrà essere convalidata dalla prima assemblea successiva.

I Consiglieri designati in sostituzione di altri cessati dalla carica per qualsiasi motivo, cessano anch'essi dalla carica assieme all'intero Consiglio a conclusione di ciascun biennio.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Vice-Presidente salvo che non vi provveda l'assemblea o l'atto costitutivo.

Il Consigliere dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio decade automaticamente dalla carica.

#### POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Art. 8

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso, allo scopo di realizzare le finalità dell'Associazione.

Con programma approvato in sede di adozione del bilancio preventivo, determina e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità dell'Associazione.

Provvede in ordine alla gestione ed all'amministrazione del patrimonio, provvedendo con criteri di oculata prudenza all'eventuale investimento del denaro, dei titoli e degli altri mezzi patrimoniali ed al loro tramutamento.

Provvede all'organizzazione interna e del personale della Associazione.

Redige entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio.

Può delegare a uno o più consiglieri la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti, conferendo ad essi la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri conferiti.

Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto o dalla Legge.

#### RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Art. 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola in seduta ordinaria almeno ogni semestre ed in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno un quarto dei suoi componenti: alle riunioni del Consiglio devono essere convocati e possono partecipare i Revisori dei Conti, qualora nominati, esprimendo pareri, senza diritto di voto.

La convocazione del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente, con avviso scritto anche in forma informatica ai consiglieri che avranno fornito all'Associazione un loro indirizzo di posta elettronica contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, inviato a tutti i Consiglieri ed ai Revisori dei Conti, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora stabilita per la riunione, anche telegraficamente o telefonicamente.

Anche in mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate, sono in ogni caso valide le riunioni qualora vi partecipino tutti i consiglieri in carica, ed almeno uno dei Revisori dei Conti.

#### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Art. 10

Le deliberazioni sono assunte validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quelle per le quali lo statuto preveda una diversa maggioranza.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni relative è redatto, su apposito libro, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, designato di volta in volta dal Consiglio, ove non sia presente il Segretario della Associazione.

## ESERCIZIO SOCIALE

### Art. 11

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, entro il 31 (trentuno) marzo successivo il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio sociale, entrambi da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il successivo 30 (trenta) aprile.

Qualora sorgessero particolari impedimenti, l'assemblea potrà essere convocata per la loro approvazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima od unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

## COMITATO ESECUTIVO

### Art. 12

Il Consiglio Direttivo, al fine di rendere più snella e operativa la gestione dell'associazione, può nominare tra i suoi membri un Comitato esecutivo composto da tre a cinque componenti e ne determina i poteri.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati e devono essere militari.

Il Comitato viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta di due dei suoi membri, con le modalità previste per il Consiglio Direttivo all'art. 9 (nove), e delibera con le maggioranze di cui all'articolo 10 (dieci).

Delle riunioni del Comitato e delle deliberazioni relative è redatto, su apposito libro, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, designato di volta in volta dal Comitato, ove non sia presente il Segretario dell'Associazione.

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ed il Presidente dello stesso, sono nominati dall'assemblea.

E' composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica per un biennio e possono essere confermati.

La carica di Revisore dei Conti è gratuita ed è incompatibile con le cariche di Consigliere o Assessore sia regionale, che provinciale, o comunale nonché con le cariche di Deputato e di Senatore.

La funzione di revisore è inoltre incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente del Collegio, con le modalità di cui all'articolo 9 (nove).

Ogni singolo Revisore Effettivo avrà diritto di effettuare anche autonomamente verifiche connesse alla carica.

I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle

scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo parere, mediante apposita relazione, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo di ogni esercizio.

#### PRESIDENTE

##### Art. 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo, anche Presidente dell'Associazione, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi in giudizio.

Convoca il Consiglio Direttivo, proponendo gli argomenti da trattare, firma gli atti e compie quanto occorre per l'attuazione di tutte le deliberazioni adottate, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, cura i rapporti con le autorità ed i terzi, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

I provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

La firma del Vice-Presidente fa piena prova della assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente dell'Associazione designerà quale Presidente onorario un componente della famiglia Rosario Scarpolini.

E' Presidente onorario dell'associazione il Comandante pro tempore del Comando Aeroporto Aviano "Pagliano e Gori".

I Presidenti onorari hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee dei soci, ma senza diritto di voto.

#### SEGRETARIO

##### Art. 15

Il Segretario è nominato tra i consiglieri dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione: esso dura in carica quanto dura il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Al Segretario potrà essere riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso in relazione alle incombenze affidategli, solo nel caso in cui non sia nominato nella persona di un militare, nel qual caso gli spetterà unicamente il rimborso delle spese.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto e ne redige i verbali.

Cura l'andamento amministrativo dell'Associazione, compie tutti gli atti amministrativi per il suo funzionamento e cura gli ordinari rapporti con i vari uffici, enti pubblici e privati.

Tiene tutte le scritture contabili ed amministrative.

Riceve e incassa somme e contributi rilasciandone ampia e liberatoria quietanza in nome e per conto dell'Associazione.

Al segretario competono altresì gli altri eventuali poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

##### Art. 16

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea scelti anche tra i soci della associazione.

I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica di probiviro è gratuita ed è incompatibile con le cariche di Consigliere o Assessore sia regionale, che provinciale, o comunale nonché con le cariche di Deputato e di Senatore.

#### INCOMPATIBILITA'

##### Art. 17

Le cariche di Consigliere, Revisore dei Conti e Probiviro sono incompatibili tra loro: pertanto una stessa persona non potrà ricoprire due o più cariche associative nella medesima Associazione.

#### CONTROVERSIE

##### Art. 18

I soci ed il consiglio sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'atto che e determina, la decisione di tutte le controversie relative alla interpretazione delle disposizioni statutarie o derivanti da deliberazioni della assemblea o del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, nonché quelle concernenti l'esclusione del socio, qualora il socio escluso non preferisca adire la Magistratura Ordinaria a norma dell'articolo 24, terzo comma, C.C.

I Probiviri decidono inappellabilmente quali arbitri amichevoli compositori, secondo equità e con dispensa da ogni formalità di procedura.

#### SCIoglimento

##### Art. 19

Qualora lo scopo della Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione, determinando le modalità della liquidazione e nominando uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra od altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 199, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### RINVIO

##### Art. 20

Per tutto quanto non provvede il presente statuto, si applicano le disposizioni di legge e in particolare quelle contenute nel Codice Civile e quelle dettate in materia di ONLUS.

VISTO: IL PRESIDENTE